



## Una tragica storia di fucilazione

Dalla documentazione reperita durante la stesura delle schede dei singoli caduti di Cassolnovo emerge una storia tragica quanto anomala. È la vicenda di un soldato che, pur essendo stato fucilato per diserzione, compare sia sulla lapide comunale tra i Caduti, sia nell'Albo d'Oro della Provincia di Pavia, dove ne viene indicata la morte per ferite riportate in combattimento. Sono passati cento anni, e di conseguenza sono già anche ampiamente spirati i settant'anni canonici per la libera consultabilità dei "dati sensibilissimi". Ciò nondimeno non ci sentiamo di diffondere il nominativo di questo infelice, col rischio oltretutto di frantumare pluriennali convinzioni di eventuali discendenti (era infatti sposato e con prole!) che credono il loro congiunto caduto eroicamente in guerra. Posto che anche la tragica fine di questo personaggio non sia comunque, secondo noi a ragione, ascrivibile a "cause di guerra".

Pertanto indicheremo questo soldato col nome di Disma (il buon ladrone), e col nome di Gesta (l'altro ladrone) il suo compare di diserzione. E chissà se nell'estremo momento anche il cappellano militare

che lo confortava non gli abbia sussurrato all'orecchio: "In verità ti dico oggi sarai con me nel paradiso".

La triste vicenda si svolge nel modo seguente: una notte il reparto di Disma e Gesta viene chiamato improvvisamente in linea per fronteggiare un attacco nemico. I due, uniti probabilmente anche da "affinità elettive", visto che lo stesso Gesta era del Pavese, decidono che non ne possono più e di farla finita con la guerra per tornare dalle proprie mogli e dai propri figli. Durante la marcia al buio si allontanano pertanto arbitrariamente dai ranghi e fanno perdere le loro tracce. Si disfano delle armi e dell'equipaggiamento militare e vagano per una decina di giorni finché una mattina, nei pressi di Padova, vengono fermati ed arrestati dai reali carabinieri. Tradotti innanzi al tribunale militare competente vengono accusati principalmente di diserzione "in presenza del nemico" ai sensi dell'art. 137 del vigente Codice Penale per l'Esercito.

### **Art. 137.**

**Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa degradazione.**

E in subordine dei reati previsti dagli artt. 212 e 213 del suddetto Codice:

*Della vendita, pegno od alienazione qualunque  
di effetti militari. -*

**Art. 212.**

Il sott'uffiziale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinari, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

**Art. 213.**

In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sott'uffiziale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienati oggetti di armamento, munizioni da guerra, effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del Corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

Il tutto ovviamente aggravato dal seguente art. 250:

**Art. 250.**

**Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non contemplano espressamente il tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo.**

Dal dibattimento, dove peraltro i due sciagurati confessano il fatto adducendo a loro discolpa la zoppicante scusa della stanchezza – che l'accusa ritiene inconsistente trattandosi di soldati allenati che non potevano certo essere spossati dopo solo una dozzina di chilometri di marcia, perdipiù senza avvertire alcun superiore! – emerge provata la circostanza della “presenza del nemico”. E reati giudicabili con particolare severità dagli organi giudiziari militari erano infatti quelli effettuati “in faccia al nemico” e cioè in prima linea, nell'imminenza o durante il combattimento, e quelli effettuati “in presenza del nemico”, e quindi commessi nella semplice attesa di un attacco nemico, o come nella nostra fattispecie, la marcia verso di esso. Sebbene il secondo caso, in generale, poteva ricevere un'attenuazione della pena, non mancavano avvocati militari che ritenevano invece tale tipologia aggravata da una sorta di premeditazione, attribuendo per converso il gesto sconsiderato attuato “in faccia al nemico”, meno grave poiché, nella foga del combattimento poteva essere dettato da un meccanismo auto-conservativo dato che il reo correva un ben più reale pericolo di vita. Anche all'epoca comunque il bizantinismo di queste formule provocò non pochi problemi interpretativi tanto da agevolare finalmente la revisione del vecchio Codice Penale che datava ancora dal 1869.


Fatto sta che i due vengono ritenuti colpevoli di tutti i reati loro ascritti e condannati.

Gesta è effettivamente anche un ladrone, poiché già pregiudicato per furto semplice, ma ha ottimi precedenti militari e pertanto viene condannato all'ergastolo poiché gli sono riconosciute le attenuanti generiche. Uscirà invece dal carcere il 10 settembre 1919 e nel 1923 gli sarà formalmente riconosciuta l'amnistia.

Disma è invece più sfortunato poiché qualche mese prima era già incorso nella giustizia militare per lo stesso reato, ma l'aveva scampata poiché era stato assolto per inesistenza di reato - secondo il ruolo matricolare – o peggio - come affermava nel presente dibattimento l'accusa - per la semplice non provata reità. Non gli vengono quindi concesse le attenuanti generiche poiché ritenuto un cattivo

soldato e, alquanto disinvoltamente, anche recidivo. La condanna a morte sarà eseguita due giorni dopo mediante fucilazione alla schiena previa l'infamia della degradazione.

Questa notizia, quantomeno dalla documentazione finora reperita, sembra però non giungere a Cassolnovo. L'ufficiale del reparto di Disma incaricato della tenuta dei registri di stato civile dei soldati, forse effettivamente mosso da sincera pietà per la sorte di questo soldato, redige infatti un atto di morte del seguente tenore:



cont. vedovo di morto in seguito a ferite multiple  
fucilazione da fuoco, sepolto sul posto, come consta dall'  
attestazione delle persone a pie' del presente sottocorrido.

Mentre dal deposito del reparto scrivono invece a Cassolnovo, addirittura undici giorni dopo la fucilazione, che Disma risulterebbe disperso nel fatto d'armi avvenuto all'indomani della diserzione!

Speriamo quindi che vedova e figli, oltre al conforto morale, abbiano potuto contare anche sull'aiuto materiale della pensione di guerra del loro congiunto così tragicamente scomparso!